

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

GUIDE OPERATIVE

*Guida operativa
per la gestione contabile delle regole
sulla distribuzione di utili e riserve
ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n° 38*



Guida 4

ottobre 2009

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili, le guide operative e le applicazioni dell'OIC sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

Anche la presente guida operativa è stata inviata alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'ISVAP per il predetto parere statutario.

Le riferite Autorità, pur non esprimendo un parere negativo, hanno ritenuto opportuno richiedere la pubblicazione di alcune considerazioni sulla distribuibilità di utili non esplicitamente menzionati nel d.lgs. 38/2005.

Accogliendo la richiesta, le suddette considerazioni sono riportate al capitolo 6.

INDICE

1. PREMESSA	2
2. LE RISERVE NEL BILANCIO D'ESERCIZIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI IFRS: CLASSIFICAZIONE ED INFORMATIVA	4
3. UTILI RILEVATI NEL CONTO ECONOMICO DISCIPLINATI DALL'ART. 6, COMMA 1, LETTERA A).....	6
3.1 PLUSVALENZE DISPONIBILI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI NEGOZIAZIONE (O "HELD-FOR-TRADING" – HFT)	6
3.2 UTILI DISPONIBILI RELATIVI ALL'OPERATIVITÀ IN CAMBI	6
3.3 UTILI DISPONIBILI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI COPERTURA.....	7
3.4. UTILI INDISPONIBILI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ALTRE ATTIVITÀ	8
3.4.1 <i>applicazione del criterio del fair value alle altre attività</i>	8
3.4.2 <i>applicazione del metodo del patrimonio netto</i>	8
3.5 REGIME DI MOVIMENTAZIONE DELLA RISERVA INDISPONIBILE.....	8
4. RISERVE (PLUSVALENZE) INDISPONIBILI COSTITUITE E MOVIMENTATE IN CONTROPARTITA DIRETTA DELLE VALUTAZIONI AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DI STRUMENTI FINANZIARI ED ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, LETTERA B).....	10
4.1 RISERVA DA FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DISPONIBILI PER LA VENDITA ("AVAILABLE-FOR-SALE" – AFS)	10
4.2 RISERVA DA FAIR VALUE DELLE PARTECIPAZIONI	11
4.3 RISERVA DA FAIR VALUE DELLE COPERTURE DI CASH FLOWS.....	11
4.4 RISERVA DA FAIR VALUE DELLE COPERTURE DI NET INVESTMENT	14
4.5 RIVALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI ED IMMATERIALI (IAS 16 E IAS 38)	15
4.5.1 <i>Svalutazione</i>	16
4.5.2 <i>eliminazione contabile</i>	16
4.5.3 <i>ammortamento</i>	16
4.5.4 <i>determinazione della quota di riserva "realizzata"</i>	16
4.6 METODO DEL PATRIMONIO NETTO: RISERVA (PLUSVALENZA) DERIVANTE DA VARIAZIONE NEL PATRIMONIO NETTO DELLA PARTECIPATA	17
4.7 REGIME DI MOVIMENTAZIONE DELLE RISERVE DI PATRIMONIO NETTO COSTITUITE E MOVIMENTATE IN CONTROPARTITA DIRETTA DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DI STRUMENTI FINANZIARI ED ATTIVITÀ (ART. 6, COMMA 4, DEL DECRETO).....	18
5. RISERVE RILEVATE NELLO STATO PATRIMONIALE DI APERTURA DEL PRIMO BILANCIO D'ESERCIZIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	19
5.1 RISERVE INDISPONIBILI (ART. 7, COMMA 2, DECRETO)	20
5.2 RISERVE DISPONIBILI DI UTILI (ARTT. 7.3, 7.4 E 7.5).....	21
5.3 RISERVE DI RIVALUTAZIONE RILEVATE NELLO STATO PATRIMONIALE DI APERTURA DEL PRIMO BILANCIO D'ESERCIZIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI IFRS PER EFFETTO DELL'ISCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI AL FAIR VALUE QUALE SOSTITUTO DEL COSTO (ART. 7.6)	21
5.4 ALTRE RISERVE INDISPONIBILI RILEVATE NELLO STATO PATRIMONIALE DI APERTURA DEL PRIMO BILANCIO D'ESERCIZIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DIVERSE DA QUELLE INDICATE AI COMMI DA 1 A 6 DELL'ART. 7 DEL DECRETO	22
5.4.1 <i>attività e passività non iscritte in base ai precedenti principi contabili e da iscrivere in base agli ifrs</i>	22
5.4.2 <i>passività iscritte in base ai precedenti principi contabili e da eliminare in base agli ifrs</i>	23
5.4.3 <i>attività e passività da valutare con criteri diversi da quelli dei principi contabili nazionali</i> ..	24
5.4.4 <i>altri modelli contabili ifrs che determinano variazioni da rilevare nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili IFRS</i>	25
6. CONSIDERAZIONI DELLE AUTORITÀ (BANCA D'ITALIA, CONSOB, ISVAP).....	27

1. PREMESSA

Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n° 38 (il “Decreto”) detta, tra l’altro, la disciplina della distribuzione di utili e riserve e delle variazioni del patrimonio netto nel bilancio d’esercizio redatto in conformità ai principi contabili IFRS adottati dall’Unione Europea.

Il Decreto dedica l’art. 7 alla disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d’esercizio redatto secondo i principi contabili IFRS operando una prima fondamentale distinzione per le differenze di valutazione rilevate, alla data di transizione tra:

- i) riserve indisponibili (art. 7, commi 2, 6 e 7);
- ii) riserve disponibili (art. 7, commi 3, 4 e 5).

Il regime di disponibilità ed eventuale distribuibilità degli utili rilevati nel conto economico e delle riserve iscritte nel patrimonio netto del bilancio d’esercizio IFRS, secondo i rispettivi modelli contabili IFRS, è dettato dall’art. 6 del Decreto.

I principi contabili IFRS si occupano della redazione del bilancio e, pertanto, anche della determinazione del risultato d’esercizio, ma non si occupano della disponibilità e distribuibilità dello stesso, materia che è regolata dalle singole giurisdizioni nazionali.

A miglior chiarimento di quanto illustrato nei successivi capitoli della presente Guida si precisa che i diversi criteri di misurazione ed i modelli contabili IFRS comportano variazioni positive e negative di risultato e/o patrimoniali (“utili e/o perdite”, “ricavi e/o costi”, “proventi e/o oneri”, “riserve”); il Decreto disciplina esclusivamente il trattamento delle “plusvalenze”.

Si precisa, inoltre, che l’effetto fiscale rilevante ai fini della determinazione e successiva movimentazione delle predette plusvalenze, ripetutamente richiamato nel testo, nonché presentato in alcuni esempi applicativi, deve essere determinato in base al principio contabile IAS 12. Esso sarà, pertanto, pari all’effetto per le imposte correnti o differite rilevato, secondo i modelli contabili del predetto principio, nel conto economico o, quando ne ricorrono le condizioni, nel patrimonio netto.

La guida non affronta i seguenti temi:

- la definizione del regime di movimentazione delle riserve del patrimonio netto contabilizzate nel bilancio d’esercizio dell’impresa acquirente in base al principio contabile IFRS 3 nelle operazioni straordinarie (ad esempio: fusioni/conferimenti), avvenute dopo la data di passaggio ai principi contabili IFRS, e delle riserve del patrimonio netto contabilizzate nel primo bilancio d’esercizio successivo alle operazioni di aggregazioni aziendali tra imprese sotto comune controllo;
- la nozione di “patrimonio netto” secondo i principi contabili IFRS che, come noto, deriva dalle definizioni contenute nel Quadro Sistemico (*Framework*) dei medesimi principi¹, nonché la classificazione di uno strumento finanziario come una passività finanziaria dell’emittente piuttosto che come strumento di capitale proprio, degli apporti derivanti dall’emissione degli strumenti finanziari partecipativi e dei patrimoni destinati, come introdotti dalla riforma del diritto societario;

¹ Framework, par. 49.c: “*Equity is the residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities*”.

- i profili giuridici derivanti dall'applicazione del Decreto;
- gli aspetti applicativi della disciplina fiscale dettata dagli articoli 11, 12 e 13 del Decreto.

In particolare, la guida non affronta i profili giuridici relativi ai seguenti temi:

- 1) le modalità di calcolo per l'accantonamento della riserva legale in caso di costituzione e utilizzo delle riserve di patrimonio netto² costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione a fair value di strumenti finanziari ed attività;
- 2) la formazione della riserva legale al momento della rilevazione nel conto economico di utili indisponibili e/o successivamente all'atto del realizzo delle relative plusvalenze;
- 3) la disciplina della movimentazione della riserva di cui all'art. 7, comma 7, del Decreto rilevata per accogliere il saldo positivo delle residuali variazioni di patrimonio netto nello stato patrimoniale di apertura, specialmente con riferimento alla liberazione della suddetta riserva negli esercizi successivi. Si segnala, al riguardo, che il Decreto non fornisce indicazioni sulla disciplina della movimentazione delle riserve di cui all'art. 6 in presenza di analoga riserva ex art. 7, comma 7 per effetto dell'applicazione del metodo del patrimonio netto alla data di transizione. Analoga osservazione sussiste per le rettifiche di valore rilevate alla data di transizione per gli investimenti immobiliari (IAS 40) e le attività biologiche (IAS 41), valutate al *fair value*;
- 4) la Fair Value Option (IAS 39).

La presente guida contiene alcune soluzioni tecniche che nascono da riflessioni ed analisi di comportamenti delle imprese che hanno applicato i principi contabili internazionali IAS/IFRS nei loro bilanci consolidati e di esercizio a partire dal 2005. Si chiarisce che la presente Guida trova applicazione a decorrere dalla data di sua approvazione.

² La definizione "Utili a nuovo" utilizzata nella Guida è riferibile, nell'accezione più ampia, a quelle riserve del patrimonio netto formatesi nel tempo con utili pienamente disponibili (*Retained earnings* secondo la definizione utilizzata nei principi IFRS).

2. LE RISERVE NEL BILANCIO D'ESERCIZIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI IFRS: CLASSIFICAZIONE ED INFORMATIVA

Il corpo dei principi contabili IFRS non prevede uno specifico documento dedicato al patrimonio netto, anche se è possibile rinvenire indicazioni su di esso in molti principi.

La disciplina contabile italiana si è invece occupata in maniera sistematica sia dell'esposizione sia delle componenti del patrimonio netto nel principio contabile n. 28 (aggiornato dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario).

La dottrina contabile italiana ha elaborato criteri di classificazione che fanno riferimento, rispettivamente, all'origine ed alla destinazione delle poste. Sul piano pratico, ad esempio, l'adozione dei criteri espositivi previsti dai principi contabili IFRS pone un problema di coordinamento con la classificazione contenuta nell'art. 2424 del Codice Civile ed adottata nell'ultimo bilancio predisposto secondo le norme di legge ed i principi contabili italiani.

Come si vedrà più avanti, le regole dettate dal Decreto possono comportare la movimentazione delle riserve e la conseguente riclassificazione delle stesse. L'impresa, pertanto, deve mantenere l'evidenza della mutata classificazione delle poste del patrimonio netto. Inoltre, la classificazione delle poste del patrimonio netto richiesta dai principi contabili IFRS potrebbe di per sé non apparire sufficiente a soddisfare le finalità conoscitive di tutti i destinatari del bilancio³; pertanto, le note esplicative a corredo del prospetto dei movimenti del patrimonio netto IFRS dovranno fornire le informazioni riguardo alle condizioni di disponibilità e distribuibilità di tali voci, nonché alla loro formazione, movimentazione ed avvenuta utilizzazione negli esercizi presentati⁴.

A tale proposito, le note esplicative forniscono l'informativa sugli specifici vincoli alla distribuibilità e disponibilità delle stesse previsti dal Decreto. Peraltro, particolari vincoli potrebbero derivare anche da specifiche norme fiscali. L'informativa, pertanto, riguarda anche i suddetti aspetti⁵. Non può tuttavia ignorarsi che il rispetto delle norme IFRS in tema di note esplicative ai prospetti di bilancio determina l'illustrazione dei movimenti delle poste di patrimonio netto, ma non del regime di utilizzabilità di tali poste.⁶ Si ricorda, ad esempio, che alcuni principi contabili IFRS prevedono il riversamento (*recycling*) nel conto economico delle plusvalenze rilevate direttamente nelle specifiche riserve del patrimonio netto.

I principi contabili IFRS costituiscono la normativa di riferimento ai fini della redazione del bilancio; tuttavia, come osservato dalla Commissione Europea in un documento del 2003⁷, questa di per sé non è idonea ad esautorare la normativa nazionale che disciplina profili non regolati dai principi IFRS, la quale pertanto continua ad applicarsi ove non

³ Il modello di prospetto di stato patrimoniale suggerito dalla guida applicativa del principio contabile IAS 1 (che non è parte integrante del principio) propone una classificazione delle voci diverse dal capitale sociale in due macrocategorie, "Other reserves" e "Retained earnings", la cui analisi è presentata nelle note esplicative, se significativa. Peraltro, l'analisi è frequentemente presentata nel prospetto dei movimenti del patrimonio netto anziché nelle note esplicative.

⁴ L'obbligo di informativa è riferito al bilancio d'esercizio ma non si estende alle rendicontazioni periodiche redatte ai sensi del principio contabile IAS 34.

⁵ IAS 12.82.A richiede l'informativa sugli effetti fiscali potenziali connessi alla distribuzione di utili e riserve ai soci.

⁶ Cfr. Guida Operativa IAS OIC 2, Capitolo 1.1.1, Gli schemi di bilancio, Stato patrimoniale.

⁷ Documento della Commissione Europea "Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati" del novembre 2003.

sia in contrasto con i principi contabili IFRS. Coerentemente con questa impostazione, il documento della Commissione Europea prevede che l'informativa addizionale richiesta dalla normativa nazionale, sia in attuazione delle direttive contabili sia su iniziativa dello Stato membro, può continuarsi ad applicare se è significativa per lo scopo generale dei bilanci ed è fuori dal campo di applicazione dei principi IFRS omologati. Conseguentemente, l'esigenza di coordinamento della disciplina del patrimonio netto nel nuovo contesto dei principi contabili IFRS comporta la necessità di fornire l'informativa sul regime di utilizzo delle poste del patrimonio netto prevista dall'art. 2427 comma 1, 7-bis) del Codice Civile⁸. L'informativa dovrà essere fornita separatamente per le riserve sorte in sede di prima applicazione e per le riserve create a seguito dell'applicazione su base continuativa dei modelli contabili IFRS.

⁸ CONSOB, con la comunicazione n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, ha realizzato alcuni interventi normativi in attuazione dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998 che permettono di completare il quadro sistematico di riferimento in materia di informativa societaria delle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani e delle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del TUF. Le suddette società devono fornire le informazioni richieste dall'art. 2427 comma 1, 7-bis) del Codice Civile sulla possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle riserve di patrimonio netto e l'eventuale utilizzazione negli esercizi precedenti. Nello stesso senso anche la Guida Operativa IAS OIC 2.

3. UTILI RILEVATI NEL CONTO ECONOMICO DISCIPLINATI DALL'ART. 6, COMMA 1, LETTERA A)

Gli utili rilevati nel conto economico disciplinati dall'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto sono quelli che derivano dall'applicazione del principio del fair value o del patrimonio netto. In particolare, il decreto individua le seguenti categorie di plusvalenze:

- 1) plusvalenze relative agli strumenti finanziari di negoziazione;
- 2) plusvalenze relative all'operatività in cambi;
- 3) plusvalenze relative alle operazioni di copertura;
- 4) plusvalenze relative alle altre fattispecie oggetto di valutazione al fair value: investimenti immobiliari (IAS 40), rimanenze dei commercianti-intermediari (escluse dall'ambito di applicazione delle regole di valutazione del principio contabile IAS 2) e attività biologiche (IAS 41);
- 5) plusvalenze relative all'applicazione del metodo del patrimonio netto: utili imputati a conto economico⁹.

L'art. 6, comma 1, lettera a) crea la distinzione tra utili "disponibili" (punti 1), 2) e 3)) ed utili "indisponibili" (punti 4) e 5)); questi ultimi sono accantonati ad una riserva indisponibile del patrimonio netto in sede di destinazione del risultato netto dell'esercizio.

L'importo della riserva indisponibile di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto è pari alle plusvalenze imputate al conto economico, al netto del relativo effetto fiscale determinato secondo il principio contabile IAS 12, alla data di bilancio. Poiché le attività attratte dalla disciplina dall'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto non sono sottoposte ad ammortamento, la riduzione della riserva potrà derivare esclusivamente dalla svalutazione o dal "realizzo" delle attività. Sulla base delle indicazioni contenute nella relazione di accompagnamento al Decreto, la riserva è computata sulla base delle sole plusvalenze con esclusione delle eventuali minusvalenze.

3.1 PLUSVALENZE DISPONIBILI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI NEGOZIAZIONE (O "HELD-FOR-TRADING" – HFT)

L'art. 6.1.a del Decreto prevede che gli utili in misura corrispondente alle plusvalenze rilevate nel conto economico riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione che discendono dall'applicazione del criterio del *fair value* siano considerati disponibili.

3.2 UTILI DISPONIBILI RELATIVI ALL'OPERATIVITÀ IN CAMBI

Gli utili derivanti dall'operatività in cambi derivano dalla valutazione delle attività e passività monetarie espresse in moneta diversa dalla moneta funzionale (IAS 21)¹⁰.

⁹ Il metodo del patrimonio netto del principio IAS 28.11 prevede la rilevazione nel patrimonio netto del partecipante della quota parte delle variazioni di patrimonio netto della partecipata che la stessa non ha rilevato nel suo conto economico. Il tema è affrontato nel par. 3.5.

¹⁰ Nel regime IFRS non è più applicabile il vincolo previsto dal comma 8-bis) dell'art. 2426 del Codice Civile: "le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo". L'eventuale riserva iscritta alla data di transizione ai principi contabili

L'operatività in cambi esclude gli utili da cambi comunque rilevati nel conto economico in quanto realizzati. Pertanto, le plusvalenze riferibili all'operatività in cambi sono quelle derivanti dall'applicazione dei criteri di IAS 21.23.

3.3 UTILI DISPONIBILI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI COPERTURA

Il principio IAS 39 individua tre distinti modelli contabili per la contabilizzazione delle operazioni di copertura¹¹:

- coperture di *fair value* (*fair value hedge*);
- coperture di *cash flow* (*cash flow hedge*);
- copertura del *net investment* (*net investment hedge*).

La contabilizzazione delle operazioni di copertura comporta una rilevazione simmetrica degli effetti sul conto economico derivanti dalle variazioni di *fair value* (valore equo) dello strumento di copertura e dello strumento coperto.

Gli utili dell'operatività di copertura di *fair value* (*fair value hedge*) sono disponibili e rientrano nella disciplina dell'art. 6.1.a del Decreto.

Le plusvalenze contabilizzate per la valutazione a *fair value* degli strumenti finanziari di copertura di *cash flow* (*cash flow hedge*) sono, invece, destinati in base a IAS 39.95 ad una riserva del patrimonio netto: sono, pertanto, indisponibili e rientrano nella disciplina dell'art. 6.1.b del Decreto (vedi Capitolo 4).

Le plusvalenze contabilizzate per la valutazione a *fair value* degli strumenti finanziari di copertura del *net investment* (*net investment hedge*¹²) emergono, di norma, nel bilancio consolidato. Pertanto, essi non sono rilevanti ai fini della disciplina degli utili e delle riserve prevista dal Decreto¹³, che disciplina il bilancio d'esercizio. Tuttavia, si ritiene che nel bilancio di esercizio l'impresa possa, se ne ricorrono i presupposti, coprire il solo rischio di cambio delle partecipazioni in gestioni estere (*net investment*) attraverso un modello di copertura che comporta la rilevazione simmetrica degli effetti sul conto

IFRS deve essere riclassificata tra le riserve disponibili di cui all'art. 7, comma 3, del Decreto. L'argomento è trattato nel Capitolo 6.3.

¹¹ La contabilizzazione delle coperture richiede l'identificazione di un elemento coperto (*hedged item*). L'elemento coperto può essere (a) una singola attività, passività, impegno irrevocabile, una programmata operazione altamente probabile o un investimento netto in gestioni estere (b) un gruppo di attività, passività, impegni irrevocabili, programmate operazioni altamente probabili, investimenti netti in gestioni estere con caratteristiche di rischio simili o (c) in una copertura di un portafoglio di rischio di tasso di interesse soltanto, una parte del portafoglio di attività o passività finanziarie che condividono il rischio coperto. Se l'elemento coperto è un'attività o una passività finanziaria, esso può essere un elemento coperto in riferimento ai rischi associati soltanto a una parte dei flussi finanziari o del *fair value* a patto che si possa valutarne l'efficacia. Se l'elemento coperto è un'attività o una passività non finanziaria, esso deve essere designato come elemento coperto (a) riferito a rischi di cambio o (b) a tutti i rischi nel suo insieme, a causa della difficoltà di isolare e valutare la parte appropriata delle variazioni dei flussi finanziari o *fair value* attribuibile a specifici rischi, diversi dal rischio di cambio.

¹² Si ricorda che tali coperture emergono, di norma, nei bilanci consolidati con riferimento agli investimenti netti in una gestione estera, come definita da IAS 21, la cui valuta funzionale è diversa dalla valuta funzionale della capogruppo (o di altra controllante intermedia, come chiarito nell'interpretazione IFRIC 16).

¹³ Fatto salvo l'eventuale utilizzo nel bilancio d'esercizio del modello di *net investment hedge* per gli investimenti in filiali estere. In questo caso gli utili contabilizzati per la valutazione a *fair value* degli strumenti finanziari di copertura del *net investment* sono attratti dalla disciplina dell'art. 6.1.b del Decreto (vedi capitolo 4).

economico derivanti dalle variazioni di fair value (valore equo) dello strumento di copertura e la rettifica del valore dell'investimento netto rilevandone gli effetti nel conto economico; pertanto, le plusvalenze derivanti dalla valutazione al fair value della copertura del rischio di cambio di un investimento netto attuata nel bilancio d'esercizio sono assoggettate alla disciplina prevista dall'art. 6.1.a del Decreto (utili disponibili).

3.4. UTILI INDISPONIBILI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DELLE ALTRE ATTIVITÀ

L'art. 6.1.a del Decreto prevede che in sede di destinazione degli utili la società dovrà iscriverne in una riserva indisponibile la quota di utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale, che discendono dall'applicazione del criterio del *fair value* o del patrimonio netto alle operazioni diverse da quelle indicate nei precedenti paragrafi (negoiazione cambi e copertura).

3.4.1 APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL FAIR VALUE ALLE ALTRE ATTIVITÀ

Le plusvalenze potranno derivare dalla valutazione al *fair value* di investimenti immobiliari (IAS 40), dalla valutazione al *fair value* al netto dei costi di vendita applicabile alle materie prime dei commercianti-intermediari (escluse dall'ambito di applicazione delle regole di valutazione del principio contabile IAS 2) ed alle attività biologiche (IAS 41).

3.4.2 APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto agli investimenti in società collegate e joint venture nel bilancio d'esercizio del partecipante (IAS 28 e IAS 31) si suddividono nelle seguenti classi:

- i) plusvalenze rilevate nel conto economico del partecipante derivanti dalla quota parte di utile della partecipata;
- ii) plusvalenze rilevate nel patrimonio netto del partecipante derivanti dalla quota parte delle variazioni di patrimonio netto della partecipata che la stessa non ha rilevato nel suo conto economico¹⁴.

Le plusvalenze sub i) sono indisponibili e devono essere accantonate, al netto del relativo onere fiscale, nella riserva di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto.

Le plusvalenze sub ii) sono, invece, assoggettate al regime di cui all'art. 6.1.b del Decreto (vedi Capitolo 4).

Qualora il partecipante abbia costituito sia la riserva di cui all'art. 6.1.a) sia la riserva di cui all'art. 6.1.b) del Decreto sarà necessario mantenere separata evidenza della formazione delle rispettive riserve e della loro dinamica nel tempo. Il tema è ulteriormente trattato nel successivo paragrafo 4.5.

3.5 REGIME DI MOVIMENTAZIONE DELLA RISERVA INDISPONIBILE

Le plusvalenze imputate al conto economico che devono essere accantonate, al netto del relativo onere fiscale, alla riserva indisponibile sono le seguenti:

¹⁴ Cfr. IAS 28.11.

- i) plusvalenze derivanti dalla valutazione al *fair value*, con imputazione a conto economico, di investimenti immobiliari (IAS 40), di materie prime dei commercianti-intermediari escluse dall'ambito di applicazione delle regole di valutazione del principio contabile IAS 2, di attività biologiche IAS 41);
- ii) plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto alla valutazione delle partecipazioni in società collegate e joint venture, con rilevazione nel conto economico del partecipante della quota parte dell'utile della partecipata.

Nel caso di utile di esercizio di importo inferiore a quello delle suddette plusvalenze, la riserva di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto è integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili rilevati negli esercizi successivi. Negli esercizi successivi la suddetta riserva si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate o divenute insussistenti per effetto della svalutazione¹⁵. Si precisa che tali riserve non diventano disponibili a motivo dell'applicazione dell'ammortamento, in quanto tale processo non si applica alle attività che le hanno generate. Inoltre, la società non può distribuire utili fino a quando la suddetta riserva ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze esistenti alla data di riferimento del bilancio.

La suddetta riserva è indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, terzo comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del Codice Civile.

Il quinto comma dell'art. 6 del Decreto dispone che la riserva indisponibile può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve disponibili e la riserva legale. In tale caso essa è reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

¹⁵ Il termine "svalutazione" deve essere interpretato in senso ampio, potendo essa rappresentare, in base ai principi contabili IFRS, sia il risultato di una minusvalenza da adeguamento al *fair value* sia la riduzione di valore derivante da *impairment* alla data di bilancio.

4. RISERVE (PLUSVALENZE) INDISPONIBILI COSTITUITE E MOVIMENTATE IN CONTROPARTITA DIRETTA DELLE VALUTAZIONI AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DI STRUMENTI FINANZIARI ED ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, LETTERA B)

L'art. 6.1.b del Decreto prevede che le riserve del patrimonio netto costituite e movimentate a seguito della valutazione a *fair value* di strumenti finanziari e di attività non possono essere distribuite.

Le riserve (plusvalenze) in oggetto derivano, fra l'altro¹⁶, da:

1. applicazione del modello di *fair value* agli strumenti finanziari disponibili per la vendita (IAS 39);
2. applicazione del *fair value* alle partecipazioni in società controllate, in società collegate e in joint venture valutate al *fair value* secondo il modello degli strumenti finanziari disponibili per la vendita (AFS) nel bilancio d'esercizio (IAS 27, IAS 28, IAS 31 e IAS 39);
3. contabilizzazione delle coperture dei flussi finanziari (riserva da valutazione di strumenti finanziari di copertura - *Cash Flow Hedge* - IAS 39);
4. rivalutazione delle attività materiali ed immateriali (IAS 16 e IAS 38);
5. metodo del patrimonio netto: plusvalenza derivante da variazioni del patrimonio netto della partecipata che la stessa non ha rilevato nel suo conto economico.

Tutte le plusvalenze sono determinate al netto del relativo onere fiscale.

Si segnala che il Decreto non disciplina l'applicabilità degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile in presenza di riserve negative da valutazione rilevate in base ai principi IFRS per effetto del criterio del *fair value*.

4.1 RISERVA DA FAIR VALUE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DISPONIBILI PER LA VENDITA ("AVAILABLE-FOR-SALE" – AFS)

Le riserve da valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari disponibili per la vendita di IAS 39 sono imputate ad una riserva di patrimonio netto. In caso di riduzione di valore degli strumenti finanziari, tale perdita di valore viene imputata a riduzione della corrispondente riserva di patrimonio netto. Nell'ipotesi di vendita degli strumenti finanziari, la riserva di patrimonio netto viene riversata (*recycled*) nel conto economico.

Esempio 1:

Nell'esercizio X l'impresa ha acquistato strumenti finanziari classificati nella categoria AFS rilevati inizialmente per 100. Alla chiusura dell'esercizio X il fair value dei suddetti strumenti finanziari è pari a 106. La differenza tra fair value e costo è sottoposta a tassazione solo al momento del realizzo, essa rappresenta una differenza temporanea ai sensi di IAS 12. L'aliquota fiscale in vigore è pari al 30%. L'impresa effettua la seguente contabilizzazione:

<i>Dare</i>		<i>Avere</i>	
<i>Strumenti Finanziari AFS</i>	6	<i>Riserva da valutazione AFS</i>	6
<i>Riserva da valutazione AFS</i>	1,8	<i>Imposte differite</i>	1,8

¹⁶ L'elenco delle riserve di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto non può considerarsi esaustivo.

Alla chiusura dell'esercizio X l'impresa deve qualificare come riserva indisponibile l'importo di 4,2 (6 meno 1,8).

Nell'esercizio x+1 l'impresa cede gli strumenti finanziari al loro fair value di 110. L'impresa effettua la seguente contabilizzazione:

Dare		Avere	
Cassa	110	Strumenti Finanziari AFS	106
Riserva da valutazione AFS	4,2	Profitti da negoziazione	10
Imposte differite	1,8		

La riserva indisponibile è stata realizzata per 4,2.

Esempio 2:

Nell'esercizio X l'impresa ha acquistato strumenti finanziari classificati nella categoria AFS rilevati inizialmente per 100. Alla chiusura dell'esercizio X il fair value dei suddetti strumenti finanziari è pari a 106. La differenza tra fair value e costo è sottoposta a tassazione solo al momento del realizzo, essa rappresenta una differenza temporanea ai sensi di IAS 12. L'aliquota fiscale in vigore è pari al 30%. L'impresa effettua la seguente contabilizzazione:

Dare		Avere	
Strumenti Finanziari AFS	6	Riserva da valutazione AFS	6
Riserva da valutazione AFS	1,8	Imposte differite	1,8

Alla chiusura dell'esercizio X l'impresa deve qualificare come riserva indisponibile l'importo di 4,2 (6 meno 1,8).

Nell'esercizio x+1 il fair value degli strumenti finanziari si riduce a 104. L'impresa effettua la seguente contabilizzazione:

Dare		Avere	
Riserva da valutazione AFS	1,4	Strumenti Finanziari AFS	2
Imposte differite	0,6		

La riserva indisponibile si è ridotta per 1,4.

4.2 RISERVA DA FAIR VALUE DELLE PARTECIPAZIONI

Le riserve da valutazione al *fair value* delle partecipazioni in società controllate, in società collegate e in joint venture valutate al *fair value* secondo il modello AFS nel bilancio d'esercizio sono imputate ad una riserva di patrimonio netto. In caso di riduzione di valore della partecipazione, tale perdita di valore viene imputata a riduzione della corrispondente riserva di patrimonio netto. Nell'ipotesi di vendita della partecipazione, la riserva di patrimonio netto viene riversata (*recycled*) nel conto economico. Gli esempi riportati nel precedente paragrafo 4.1 sono applicabili anche al modello AFS delle partecipazioni.

4.3 RISERVA DA FAIR VALUE DELLE COPERTURE DI CASH FLOWS

Le riserve da valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari di copertura di *Cash Flow* (*Cash flow hedge*) sono riversate (*recycled*) nel conto economico in base ai modelli contabili IFRS previsti dai paragrafi 95-100 di IAS 39.

Esempio 1¹⁷:

Nell'esercizio X l'impresa ha stipulato un contratto derivato Interest Rate Swap (IRS) per la copertura dei flussi di cassa di un debito a tasso variabile con scadenza al 31/mm/X+n di € 2000 che ha comportato il pagamento di interessi passivi pari a € 100 nell'esercizio X. Il contratto derivato ha un valore iniziale pari a 0. Il tasso fisso contrattuale IRS è pari al 4,8% annuo. Alla chiusura dell'esercizio X la copertura risulta efficace, il fair value del derivato (attività finanziaria a seguito dell'incremento del tasso fisso di mercato) è pari a 6. La variazione di fair value rappresenta una differenza temporanea ai sensi di IAS 12. L'aliquota fiscale in vigore è pari al 30%. L'impresa effettua la seguente contabilizzazione:

Dare		Avere	
Interessi passivi	100	Cassa	100
Cassa	4	Interessi passivi	4 ¹⁸

(nel corso dell'esercizio X per la liquidazione degli interessi passivi e del differenziale IRS)

(alla chiusura dell'esercizio X)

Strumenti Finanziari di copertura	6	Riserva da valutazione CFH	6
Riserva da valutazione CFH	1,8	Imposte differite	1,8

Alla chiusura dell'esercizio X l'impresa deve qualificare come riserva indisponibile l'importo di 4,2 (6 meno 1,8).

Alla chiusura dell'esercizio x+1 il fair value del derivato (attività finanziaria a seguito dell'ulteriore incremento del tasso fisso di mercato) è pari a 4, la copertura risulta tuttora efficace. L'impresa effettua la seguente contabilizzazione:

(per semplicità espositiva si trascura la contabilizzazione della liquidazione degli interessi passivi e del differenziale IRS di competenza dell'esercizio X+1)

Dare		Avere	
Riserva da valutazione CFH	4,2	Strumenti Finanziari di copertura	6
Imposte differite	1,8		
Strumenti Finanziari di copertura	4	Riserva da valutazione CFH	4
Riserva da valutazione CFH	1,2	Imposte differite	1,2

Il saldo della riserva da valutazione CFH è pari a 2,8, la riserva indisponibile si è ridotta per 1,4.

Esempio 2: contabilizzazione della copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge)

L'impresa A ha scelto di trattare tutte le coperture dei rischi di cambio derivanti dagli impegni irrevocabili come coperture dei flussi finanziari, anziché come coperture dei fair value, come consentito da IAS 39.

L'impresa A ha l'Euro come sua moneta funzionale. Al 1° Settembre 200X, essa stipula con un fornitore US (la cui divisa funzionale è US \$) il contratto di acquisto per un macchinario che sarà utilizzato nella propria attività. Il macchinario sarà consegnato al 1° Giugno 200X+1 al prezzo pattuito, pagabile alla consegna, di US\$1,000.

¹⁷ Gli esempi non esauriscono tutte le possibili modalità di movimentazione della riserva da valutazione delle coperture Cash flow Hedge previste dal principio contabile IAS 39 (ad esempio: inefficacia della copertura, cancellazione o revoca della copertura).

¹⁸ Si segnala per completezza che le scritture contabili potrebbero, in alternativa, prevedere, nell'esempio rappresentato, l'imputazione del differenziale IRS liquidato in diretta di diminuzione della voce Attività finanziarie con successivo parziale riversamento al conto economico della componente di copertura efficace di competenza dell'esercizio X ed adeguamento della riserva CFH in base alla variazione di fair value alla chiusura dell'esercizio X. In assenza di inefficacia il suddetto modello contabile alternativo produce risultati economici identici a quelli rappresentati nell'esempio.

L'impresa A non ha interesse ad assumere il rischio di cambio Euro/US dollar e pertanto stipula con una banca il contratto di acquisto per US\$1,000 al 1° Giugno 200X+1 in cambio di € 580 (il tasso di cambio a nove mesi è US\$1:€ 0,58). In altri termini, l'impresa A ha effettivamente fissato il prezzo che sarà corrisposto per l'acquisto del macchinario (espresso in euro) a € 580.

Se il fair value del Contratto a termine alla fine di Dicembre 200X (data di chiusura dell'esercizio per l'impresa A) è € 20 positivo per A, e alla consegna del bene è positivo di € 30 per A (cambio spot di US\$1:€ 0.61), assumendo che la copertura è perfettamente efficace e soddisfa i requisiti per la contabilizzazione delle coperture (assumendo altresì che non si effettui alcuna rettifica per i "punti a termine" impliciti nel cambio a termine), tenuto conto che la variazione di fair value è assoggettata a tassazione nell'esercizio in cui è rilevata e l'aliquota fiscale in vigore è pari al 30%. le scritture per rilevare questa relazione di copertura sono le seguenti:

1° Settembre 200X

Nessuna scrittura è necessaria poichè l'impegno irrevocabile non è rilevato, il contratto a termine è rilevato ma il suo fair value è zero, non sono intervenuti esborsi o incassi

31 Dicembre 200X

Per rilevare la variazione di fair value del contratto a termine

<i>Attività finanziarie</i>			
<i>(contratto a termine in divisa)</i>	20	<i>Riserva da cash flows</i>	20
<i>Riserva da cash flows</i>	6	<i>Imposte correnti</i>	6

Alla chiusura dell'esercizio X l'impresa deve qualificare come riserva indisponibile l'importo di 14 (20 meno 6).

Al 1° Giugno 200X+1

Per rilevare l'attività ed il pagamento al cambio spot

<i>Impianti e macchinari</i>	610	<i>Cassa</i>	610
------------------------------	-----	--------------	-----

Per rilevare la variazione di fair value del contratto a termine

<i>Attività finanziarie</i>			
<i>(contratto a termine in divisa)</i>	10	<i>Riserva da cash flows</i>	7
		<i>Imposte correnti</i>	3

Per liquidare il Contratto a termine

<i>Cassa</i>	30	<i>Attività finanziarie</i>	
		<i>(contratto a termine in divisa)</i>	30

Per riversare da Patrimonio netto le variazioni di fair value del derivato.
(in base al principio IAS 39 sono possibili due alternative)

Soluzione A – "basis adjustment"¹⁹

<i>Riserva da cash flows</i>	30	<i>Impianti e macchinari</i>	30
<i>Imposte differite attive</i>	9	<i>Riserva da cash flows</i>	9

(L'effetto fiscale per imposte differite attive è relativo all'eventuale differenza temporanea deducibile derivante dalla rilevazione iniziale del macchinario ad un valore contabile inferiore al suo valore fiscale. Negli esercizi successivi le imposte differite attive saranno riversate al conto economico in funzione dei maggiori ammortamenti fiscalmente dedotti, ipotizzando dieci esercizi l'impresa A rileverà la seguente scrittura:

¹⁹ Il metodo "basis adjustment" è applicabile solo in caso di copertura di "non-financial items" (ad esempio: il macchinario oggetto di copertura).

Imposte correnti 0,9 *Imposte differite attive* 0,9

La riserva da cash flows si è ridotta a zero.

Soluzione B – riversamento al conto economico in base all’ammortamento del macchinario acquisito, ipotesi 10 esercizi

<i>Riserva da cash flows</i>	3	<i>Ammortamenti</i>	3
<i>Imposte correnti</i>	0,9	<i>Riserva da cash flow</i>	0,9

(Le imposte correnti sono rilevate per l’effetto fiscale sugli ammortamenti stornati nel conto economico)

La riserva da cash flows si è ridotta a 18,9 (21 – 3+0,9).

4.4 RISERVA DA FAIR VALUE DELLE COPERTURE DI NET INVESTMENT

L’esposizione al rischio di cambio derivante dall’investimento in un’entità estera può essere coperto e la relativa modalità di contabilizzazione, secondo lo IAS 39, costituisce una tipologia specifica di “*hedge accounting*” oltre alle coperture di fair value e di flussi di cassa.

La modalità di contabilizzazione viene illustrata con l’ausilio dell’esempio n.3. Si precisa che la modalità di contabilizzazione illustrata è applicabile solo ai fini del bilancio consolidato e in presenza di determinate condizioni è applicabile anche nel bilancio d’esercizio²⁰.

Esempio n. 3

L’impresa A con valuta funzionale euro(€) detiene un investimento(100%) nella filiale B con sede negli Stati Uniti e valuta funzionale US\$. L’impresa A ha costituito il fondo di dotazione per US\$.1.000.000, il cambio alla data del versamento del fondo di dotazione è €0,5=1 US\$. Il costo di acquisto è pari a € 500.000, esso risulta ancora in essere alla data di chiusura dell’esercizio (31 dicembre 200X). Il cambio in vigore alla chiusura dell’esercizio 200X è pari a € 0,45= 1 US\$.

Al 31 dicembre 200X l’iniziale investimento netto, contabilizzato secondo lo IAS 21, è il seguente:

(per semplicità espositiva si trascurano il risultato di periodo, l’effetto finanziario dello strumento di copertura e gli effetti fiscali)

<i>Attività nette al cambio del 31 dicembre 200X</i>		
<i>(US\$. 1.000.000/0,45)</i>	€	450.000
<i>Attività nette al cambio storico</i>		
<i>(US\$. 1.000.000/0,50)</i>	€	<u>500.000</u>
<i>Perdita su cambi</i>	€	<u>(50.000)</u>

La perdita su cambi è rilevata diretta nel patrimonio netto come riserva di conversione.

Si ipotizzi che l’impresa A, al fine di limitare la propria esposizione in valuta derivante dall’investimento netto complessivo relativo alla filiale B, stipuli al 1° gennaio 200X+1 un contratto a termine per la vendita con scadenza 2 gennaio 200X+2 di US\$ 1.000.000 al cambio di 0,45€ per 1 US\$ e designi l’operazione come copertura del net investment.

Alla data di stipula, 1 gennaio 200X+1, il fair value del contratto a termine è pari a zero, mentre al 31 dicembre 200X+1 risulta essere positivo per l’impresa A per € 10.000:

²⁰ Cfr. nota 15.

Lo IAS 39 al paragrafo 102 richiede che: “Le coperture di un investimento netto in una gestione estera, inclusa la copertura di un elemento monetario che è stato contabilizzato come una parte dell’investimento netto (vedere IAS 21), devono essere contabilizzate in modo simile alle coperture di flussi finanziari:

(a) la parte dell’utile o della perdita sullo strumento di copertura che è determinata essere una copertura efficace (vedere paragrafo 88) deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto tramite il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (vedere IAS 1);

e

(b) la parte non efficace deve essere rilevata nel conto economico”.

In caso di assenza di inefficacia, ed ipotizzando che l’investimento netto sia sempre pari a US\$. 1.000.00, che il cambio a pronti alla chiusura dell’esercizio 200X+1 sia di 0,44€ per 1US\$, le scritture contabili che l’impresa A deve registrare al 31 dicembre 200X+1 sono le seguenti:

Dare		Avere
<i>Per rilevare l’effetto di conversione del bilancio della filiale estera</i>		
Componente separata del patrimonio netto (Riserva di conversione)	10.000	Diversi 10.000
<i>Per rilevare il fair value dello strumento di copertura</i>		
Attività finanziarie (Fair value del contratto a termine)	10.000	
Componente separata del patrimonio netto (Riserva di net investment hedge)		10.000

Alla chiusura dell’esercizio X+1 l’impresa deve accantonare alla riserva indisponibile l’importo di € 10.000 (al netto dell’eventuale effetto fiscale).

Si ipotizzi la liquidazione dell’investimento netto al 2 gennaio 200X+2 e la contestuale estinzione dello strumento di copertura; l’impresa A dovrà rilevare le seguenti scritture contabili:

<i>Per rilevare l’estinzione dello strumento di copertura</i>			
Cassa	10.000	Attività finanziarie	10.000
<i>Per rilevare la liquidazione dell’investimento</i>			
Cassa	440.000	Diversi	440.000
Perdite su investimenti	60.000	Componente separata del patrimonio netto (Riserva di conversione)	60.000

Per rilevare la chiusura della riserva da net investment hedge

Componente separata del patrimonio netto (Riserva di net investment hedge)	10.000	Utile da cambi	10.000
---	--------	----------------	--------

La riserva indisponibile si è ridotta a zero.

Il conto economico risulta interessato dalla perdita in cambi (netta) maturata nel periodo antecedente alla data di efficacia della copertura del rischio di cambio (50.000 = 60.000 – 10.000).

4.5 RIVALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI ED IMMATERIALI (IAS 16 E IAS 38)

In caso di applicazione del modello della rivalutazione delle attività materiali ed immateriali di IAS 16 e IAS 38, i principi contabili IFRS non permettono il riversamento delle plusvalenze al conto economico. I principi contabili IAS 16.41 e IAS 38.87 permettono la riclassificazione della riserva di rivalutazione durante il periodo

d'uso dei beni e/o al momento della loro dismissione, con riclassificazione alla voce "Utili a nuovo" del patrimonio netto.

La suddetta riserva di rivalutazione può ridursi in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione, al netto del relativo onere fiscale. Pertanto, anche in sede di successiva movimentazione della riserva di rivalutazione, gli effetti dovranno essere misurati al netto del relativo onere fiscale.

I casi di riduzione della riserva sono i seguenti:

- i) svalutazione del bene;
- ii) eliminazione contabile (*derecognition*) del bene;
- iii) ammortamento del bene.

4.5.1 SVALUTAZIONE

Quanto all'eventuale svalutazione del bene, la riserva sarà ridotta direttamente sino a concorrenza della rivalutazione originariamente iscritta, al netto dell'eventuale effetto fiscale, in applicazione del modello contabile di *impairment* previsto per i beni misurati secondo il *revaluation model* dei principi contabili IFRS. Pertanto, non è applicabile il processo di riclassificazione, in quanto la riserva è ridotta in contropartita diretta del valore contabile dell'attività che ha generato la riserva medesima e delle imposte differite rilevate per la differenza temporanea.

4.5.2 ELIMINAZIONE CONTABILE

In caso di eliminazione contabile, la plusvalenza o minusvalenza confluita nel risultato dell'esercizio, al netto dell'effetto fiscale, derivante dal confronto tra valore di realizzo e valore netto contabile del bene determina il realizzo della residua rivalutazione contabile, non già realizzata attraverso l'ammortamento. In questo caso, la riserva viene riclassificata alla voce "Utili a nuovo" del patrimonio netto.

4.5.3 AMMORTAMENTO

Il processo di ammortamento riduce progressivamente il valore di carico del bene con addebito al conto economico della quota di ammortamento e conseguente impatto sul risultato dell'esercizio, determinando il realizzo di una quota della riserva, salvo quanto descritto più avanti.

4.5.4 DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA "REALIZZATA"

Occorre, preliminarmente, osservare che la riserva potrà anche incrementarsi per effetto delle ulteriori rivalutazioni effettuate con la regolarità richiesta dai principi contabili IFRS. Infatti, deve ipotizzarsi in linea di principio che la rimisurazione periodica alla chiusura dell'esercizio del *fair value* delle attività materiali possa eccedere il valore contabile delle attività medesime.

La quota di riserva indisponibile è data dalla differenza tra il valore contabile alla data di bilancio dei beni assoggettati al *revaluation model* ed il valore contabile che sarebbe stato rilevato se tali attività fossero state valutate secondo il modello del costo. Si osserva, peraltro, che per tali beni lo IAS 16.77(e) richiede l'informativa nelle note al bilancio del valore contabile che sarebbe stato rilevato se le relative attività fossero state valutate secondo il modello del costo.

Esempio:

La società ABC ha effettuato nell'esercizio 200X la rivalutazione delle attività materiali che ha prodotto alla chiusura dell'esercizio 200X i seguenti effetti:

Classe/bene	Valore netto contabile ante rivalutazione	Rivalutazione	Valore netto contabile rivalutato	Effetto fiscale	Riserva di rivalutazione
A	100	40	140	(12)	28
B	200	20	220	(6)	14
C	150	30	180	(9)	21
Totale	450	90	540	(27)	63

La rivalutazione rappresenta una differenza temporanea ai sensi di IAS 12. Gli ammortamenti sulla vita utile residua sono calcolati al 10% annuo. Nell'esercizio X+1 gli amministratori, sulla base della stima aggiornata del fair value di tutti i beni appartenenti alle classi sottoposte al "revaluation model", procedono alla data di bilancio all'ulteriore rivalutazione dei beni della classe B; tutti i beni della classe C sono stati ceduti al valore contabile rivalutato; l'effetto fiscale è pari al 30%.

Il valore netto contabile rivalutato alla chiusura dell'esercizio 200X+1 si è modificato come segue:

Classe/bene	Valore netto contabile rivalutato	Ammortamenti	Rivalutazioni	Cessioni	Valore netto contabile rivalutato
A	140	(14)			126
B	220	(22)	10		208
C	180			(180)	
Totale	540	(36)	10	(180)	334

La riserva di rivalutazione alla chiusura dell'esercizio 200X+1 si è modificata come segue:

Classe/bene	Rivalutazione (lorda) al 31 dicembre 200X	Riserva di rivalutazione (netta) al 31 dicembre 200X	Ammortamenti (al lordo dell'effetto fiscale)	Rivalutazioni	Cessioni	Effetto fiscale	Riserva di rivalutazione al 31 dicembre 200X+1
A	40	28	(4)			1,2	25,2
B	20	14	(2)	10		(2,4)	19,6
C	30	21			(30)	9	
Totale	90	63	(6)	10	(30)	7,8	44,8

La riserva di rivalutazione si è ridotta per 18,2 (63 – 44,8) e deve essere riclassificata ad "Utili a nuovo".

4.6 METODO DEL PATRIMONIO NETTO: RISERVA (PLUSVALENZA) DERIVANTE DA VARIAZIONE NEL PATRIMONIO NETTO DELLA PARTECIPATA

Si ricorda che il metodo del patrimonio netto include anche le rettifiche del valore della partecipazione derivanti da variazioni (plusvalenze) che la partecipata non ha imputato al suo conto economico, ma che ha rilevato direttamente nel suo patrimonio netto (ad esempio: strumenti finanziari AFS rilevati al fair value, rivalutazione di attività materiali). Peraltro, la rilevazione di tali plusvalenze è sottoposta al vincolo di

uniformità di principi contabili tra partecipante e partecipata previsto dal principio contabile IAS 28.26. Pertanto, quando ne ricorrono le condizioni, tale maggior valore della partecipazione deve essere imputato, al netto del relativo effetto fiscale, direttamente in una riserva del patrimonio netto del partecipante alla quale si applica il regime di movimentazione dell'art. 6.1.b del Decreto.

La riserva deve essere monitorata separatamente dalla diversa riserva costituita ai sensi dell'art. 6.1.a del Decreto. Essa sarà riclassificata nella voce "Utili a nuovo" del patrimonio netto in caso di cessione (totale o parziale) della partecipazione.

4.7 REGIME DI MOVIMENTAZIONE DELLE RISERVE DI PATRIMONIO NETTO COSTITUITE E MOVIMENTATE IN CONTROPARTITA DIRETTA DELLA VALUTAZIONE AL FAIR VALUE DI STRUMENTI FINANZIARI ED ATTIVITÀ (ART. 6, COMMA 4, DEL DECRETO)

Le riserve di cui al comma 1, lett. b), sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, terzo comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del Codice Civile.

5. RISERVE RILEVATE NELLO STATO PATRIMONIALE DI APERTURA DEL PRIMO BILANCIO D'ESERCIZIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

È opportuno precisare che la nozione di “data di transizione ai principi contabili IFRS” desumibile dall’art. 7 del Decreto è successiva alla data di transizione agli IFRS prevista da IFRS 1. L’IFRS 1 richiede il bilancio comparativo dell’esercizio precedente ed individua nella data di apertura del predetto bilancio la cosiddetta “data di transizione ai principi contabili IFRS”²¹; di conseguenza, i saldi di apertura sono adeguati ai principi contabili IFRS ad una data anteriore (generalmente un esercizio) rispetto a quella stabilita dall’art. 7 del Decreto. Tuttavia, la determinazione delle riserve del patrimonio netto nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio IFRS (esercizio X) potrebbe risultare incoerente con la classificazione e la rimisurazione delle riserve del patrimonio netto desumibili dall’ultimo bilancio redatto in base alla legislazione nazionale (31 dicembre dell’esercizio X-1)²².

La società adotta – ad esempio – i principi contabili internazionali nell’esercizio X.

L’art. 7 del Decreto richiede che lo stato patrimoniale di apertura dell’esercizio X (es.: 1° gennaio) sia redatto secondo i principi contabili internazionali.

In precedenza, le attività e le passività erano valutate con i principi contabili nazionali: anche il patrimonio netto era determinato e classificato in base alla legislazione nazionale (es.: 31 dicembre dell’esercizio X-1).

La valutazione delle suddette attività e passività in base ai principi contabili internazionali determina – come contropartita – delle variazioni (positive o negative) di patrimonio netto che devono essere rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d’esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali (es.: 1° gennaio esercizio X).

Nel corso dell’esercizio X, le operazioni di gestione (es.: acquisti, vendite, crediti, debiti) sono rilevate in base ai principi contabili internazionali.

Al 31 dicembre dell’esercizio X, il bilancio d’esercizio viene redatto secondo i principi contabili internazionali.

L’art. 7 del Decreto disciplina il regime di movimentazione delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d’esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali (es.: 1° gennaio dell’esercizio X)²³.

²¹ L’IFRS 1 ha individuato specifiche opzioni in merito alla prima applicazione dei principi contabili IAS 32, IAS 39 e IFRS 4.

²² Ad esempio, gli utili e riserve potrebbero risultare incapienti ai fini dell’assolvimento dei vincoli del Decreto successivamente alla distribuzione di dividendi misurati sugli utili di un bilancio redatto secondo principi contabili nazionali.

²³ Si riporta l’art. 7 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38:

“Disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali

Qui di seguito sono riportati i regimi di movimentazione delle singole categorie di variazioni di patrimonio netto.

5.1 RISERVE INDISPONIBILI (ART. 7, COMMA 2, DECRETO)

L'art. 7.2 del Decreto prevede che le riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita (AFS) e alle attività materiali ed immateriali valutate al *fair value* in contropartita del patrimonio netto siano soggette al regime di movimentazione e indisponibilità previsto per le riserve di cui all'art. 6.1.b., al quale si rinvia.

Si riprende dal punto 4, il seguente schema di sintesi:

Le riserve in oggetto derivano da:

1. applicazione del modello di *fair value* agli strumenti finanziari disponibili per la vendita (IAS 39);
2. applicazione del *fair value* alle partecipazioni in società controllate, in società collegate e in joint venture valutate al *fair value* secondo il modello degli strumenti finanziari disponibili per la vendita (AFS) nel bilancio d'esercizio (IAS 27, IAS 28, IAS 31 e IAS 39);
3. contabilizzazione delle coperture dei flussi finanziari (riserva da valutazione di strumenti finanziari di copertura - *Cash Flow Hedge* - IAS 39);
4. rivalutazione delle attività materiali ed immateriali (IAS 16 e IAS 38)
5. metodo del patrimonio netto: plusvalenze derivanti da variazioni del patrimonio netto della partecipata che la stessa non ha rilevato nel suo conto economico.

Tali riserve sono determinate al netto del relativo onere fiscale, rilevato nella voce "passività fiscali differite".

1. Alle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

2. Le riserve da valutazione relative agli strumenti finanziari disponibili per la vendita e alle attività materiali e immateriali valutate al valore equo (*fair value*) in contropartita del patrimonio netto hanno il regime di movimentazione e indisponibilità previsto per le riserve di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

3. Il saldo delle differenze positive e negative di valore relative agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura è imputato alle riserve disponibili di utili.

4. L'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad ammortamento è imputato alle riserve disponibili di utili.

5. L'incremento patrimoniale dovuto all'insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali è imputato alle riserve disponibili di utili.

6. L'incremento patrimoniale dovuto alla iscrizione delle attività materiali al valore equo (*fair value*) quale sostituto del costo è imputato a capitale o a una specifica riserva. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare l'uso a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

7. Il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle attività e passività diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 è imputato, se positivo, a una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio."

5.2 RISERVE DISPONIBILI DI UTILI (ARTT. 7.3, 7.4 E 7.5)

I commi 3, 4 e 5 dell'art. 7 del Decreto disciplinano il trattamento di particolari riserve iscritte nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili IFRS e segnatamente:

- il saldo delle differenze positive e negative di valore derivanti dal fair value degli strumenti finanziari di negoziazione e dell'operatività in cambi e di copertura²⁴;
- l'incremento patrimoniale dovuto al ripristino del costo storico delle attività materiali ammortizzate negli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali e che per i principi contabili internazionali non sono soggette ad ammortamento (es.: terreni)²⁵;
- l'incremento patrimoniale dovuto all'insussistenza di svalutazioni e accantonamenti per rischi e oneri iscritti nel conto economico degli esercizi precedenti quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali, quali ad esempio:
 - i fondi manutenzione ciclica;
 - il fondo rischi bancari generali;
 - il ripristino delle perdite di valore rilevate prima della data di transizione ai principi contabili IFRS sulle partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture precedentemente valutate con il metodo del costo e che sono valutate con il metodo del costo in applicazione del criterio di IAS 27.37 nello stato patrimoniale di apertura IFRS²⁶.

Le suddette rettifiche di prima applicazione dei principi contabili IFRS sono imputate alle riserve disponibili di utili. Per effetto del passaggio al sistema IFRS non è più applicabile il vincolo previsto dal comma 8-bis) dell'art. 2426 del Codice Civile e, pertanto, la riserva eventualmente preesistente rientra nel novero delle riserve disponibili.

5.3 RISERVE DI RIVALUTAZIONE RILEVATE NELLO STATO PATRIMONIALE DI APERTURA DEL PRIMO BILANCIO D'ESERCIZIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI IFRS PER EFFETTO DELL'ISCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI AL FAIR VALUE QUALE SOSTITUTO DEL COSTO (ART. 7.6)

L'art. 7.6 del D.Lgs. n. 38/2005 prevede che la rivalutazione delle attività materiali al *fair value* quale sostituto del costo sia imputata a capitale o a una specifica riserva.

La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo

²⁴ Deve ritenersi esclusa – come precisato in precedenza – la riserva da valutazione degli strumenti di copertura Cash Flow Hedge.

²⁵ La differenza dovuta all'applicazione del "component approach" ai fini dell'ammortamento delle attività materiali alla data di transizione ai principi contabili IFRS (IAS 16.43) è riconducibile alla disciplina dell'art. 7.7 del Decreto.

²⁶ La modifica dei principi IFRS 1 e IAS 27 prevede l'utilizzo di due opzioni di "deemed cost" (sostituto del costo) per gli investimenti in società controllate, collegate e JV ai fini della redazione dello stato patrimoniale di apertura alla data di transizione ai principi IFRS. La modifica permette di utilizzare, in sede di prima applicazione dei principi contabili IFRS, il *fair value* (determinato in accordo con IAS 39) o il precedente valore di carico misurato secondo i prevalenti principi contabili nazionali. La differenza derivante dall'adozione del *fair value* quale sostituto del costo dovrà essere trattata alla stregua delle differenze di cui all'art. 6.1.b del Decreto.

a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In questa categoria rientrano anche le attività materiali iscritte nel bilancio dell'utilizzatore di un leasing finanziario già riscattate prima della data di passaggio agli IFRS iscritte al prezzo di riscatto e poi, alla suddetta data di passaggio, al *fair value* come sostituto del costo.

5.4 ALTRE RISERVE INDISPONIBILI RILEVATE NELLO STATO PATRIMONIALE DI APERTURA DEL PRIMO BILANCIO D'ESERCIZIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DIVERSE DA QUELLE INDICATE AI COMMII DA 1 A 6 DELL'ART. 7 DEL DECRETO

L'art. 7, comma 7 del Decreto ha una funzione residuale, cioè quella di disciplinare tutte le variazioni di patrimonio netto diverse da quelle indicate nei commi precedenti da 1 a 6 dello stesso art. 7:

“Il saldo delle differenze positive e negative di valore sulle attività e passività diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 è imputato, se positivo, a una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto. Negli esercizi successivi la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio.”

In via generale, è opportuno precisare che:

1. le differenze positive e negative di valore sulle attività e sulle passività devono essere determinate al netto del relativo effetto fiscale che deve essere contabilizzato nelle voci di bilancio che accolgono la fiscalità differita;
2. il saldo delle differenze positive e negative deve essere imputato:
 - se positivo: ad una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto;
 - se negativo: ad una specifica voce in riduzione del patrimonio netto;
3. negli esercizi successivi, la riserva si libera per la parte che eccede le differenze positive sussistenti alla data di riferimento del bilancio²⁷.

Di seguito, si forniscono alcuni esempi di differenze positive rilevate in sede di passaggio ai principi contabili internazionali²⁸.

5.4.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NON ISCRITTE IN BASE AI PRECEDENTI PRINCIPI CONTABILI E DA ISCRIVERE IN BASE AGLI IFRS

1. *Attività materiali nel bilancio dell'utilizzatore di un leasing finanziario: attività relative a contratti di leasing ancora in corso.*

Il locatario deve iscrivere nello stato patrimoniale di apertura:

- 1) il valore contabile del bene in leasing;
- 2) il debito verso il locatore per il contratto di leasing finanziario.

La differenza tra il valore contabile del bene ed il correlato debito verso il locatore rappresenta la differenza positiva che – al netto dell'onere fiscale – deve essere rilevata nella specifica riserva.

²⁷ Si segnala che il decreto non ha precisato le modalità di liberazione della riserva indisponibile.

²⁸ L'elenco non può considerarsi esaustivo.

2. *Imposte differite attive prima non rilevate in mancanza dell'elemento della "ragionevole certezza" (Principio contabile nazionale n. 25)*

Per lo IAS 12, par. 24, l'iscrizione richiede solo la "probabilità" dell'assorbimento negli esercizi in cui le differenze temporanee deducibili si annulleranno, non la ragionevole certezza.

Se si vuole ritenere che la corrispondente differenza positiva non sia ancora realizzata, fino a quando essa non viene assorbita da un reddito imponibile corrispondente, va tuttavia tenuto presente che nel sistema del consolidato fiscale italiano, la differenza - se trasferita ed utilizzata dalla controllante - è realizzata e, dunque, "liberata".

Nel bilancio d'esercizio (art. 2424, voce C.II 4ter e art. 2425, voce 22) le imposte differite attive (denominate in Italia "imposte anticipate") costituiscono componenti positivi che fanno parte a pieno titolo dell'utile distribuibile; tuttavia, nel silenzio della norma specifica, motivi di prudenza inducono a ritenere che la differenza positiva deve intendersi "liberata" in funzione dell'annullamento delle differenze temporanee che l'hanno originata o della successiva svalutazione.

3. *Attività immateriali non rilevate in precedenza (costi di sviluppo in precedenza non iscritti e da iscrivere in base a IFRS 1 (par. 18)*

L'ipotesi qui formulata riguarda i costi di sviluppo imputati al conto economico in precedenti esercizi, i quali invece in base all'IFRS 1 devono essere iscritti in bilancio.

Tale voce non può essere rilevata in base al comma 6 dell'art. 7, in quanto tale disposizione è relativa solamente alle attività materiali. La sua rilevazione viene effettuata in base al comma 7 dell'art. 7. La differenza positiva si libera per la parte corrispondente all'ammortamento e alle svalutazioni degli esercizi successivi (alla data di passaggio agli IFRS) ovvero a seguito di realizzo del bene.

4. *Crediti rimossi dal bilancio del cedente che non soddisfano le regole di eliminazione contabile previste da IAS 39*

Il cedente deve iscrivere nello stato patrimoniale di apertura:

1. il valore contabile dei crediti in base al costo ammortizzato (IAS 39) ed eventuale riduzione di valore (impairment) alla data;
2. il debito verso il cessionario per il finanziamento ottenuto in base al costo ammortizzato (IAS 39).

La differenza tra il valore contabile dei crediti ed il correlato debito verso il cessionario rappresenta la differenza che, al netto dell'effetto fiscale, deve essere rilevata nella specifica riserva.

5.4.2 PASSIVITÀ ISCRITTE IN BASE AI PRECEDENTI PRINCIPI CONTABILI E DA ELIMINARE IN BASE AGLI IFRS

1 Riserve catastrofali e di perequazione

Tra le altre riserve indisponibili rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio IAS diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del D Lgs n. 38/2005 possono essere annoverate le riserve catastrofali e di perequazione eventualmente accantonate che, ai sensi dell'IFRS4.14.a, non possono essere rilevate come passività nel bilancio dell'assicuratore. L'indisponibilità di tali riserve è anche prevista dall'attuale normativa che le classifica quali riserve tecniche.

5.4.3 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DA VALUTARE CON CRITERI DIVERSI DA QUELLI DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

1. *Rimanenze di magazzino non più valutabili a LIFO bensì a FIFO o a costo medio ponderato (IAS 2)*

Qualora il passaggio da un sistema di costi LIFO ad un altro (FIFO o costo medio ponderato) avvenisse nell'ambito della disciplina del bilancio d'esercizio del Codice Civile la differenza positiva non sarebbe sottoposta ad alcun vincolo. Tuttavia, anche in questo caso, la norma di passaggio agli IFRS non detta una specifica disciplina e, pertanto, per motivi di prudenza è opportuno adottare un approccio cautelativo analogo a quello delle altre differenze positive attratte dal settimo comma dell'art. 7 del Decreto. La soluzione applicativa per la determinazione della parte della differenza che può essere considerata realizzata negli esercizi successivi non è di agevole individuazione. La differenza positiva (come avviene in periodi di prezzi di mercato crescenti) deve ritenersi realizzata nei limiti in cui, in base al coefficiente di rotazione del magazzino, le rimanenze iniziali che determinano la differenza alla data di passaggio agli IFRS, possono ritenersi vendute (o incorporate nei prodotti) nel corso degli esercizi successivi. Se ciò è avvenuto, e nei limiti in cui è avvenuto, la differenza positiva iniziale deve intendersi realizzata negli esercizi successivi.

2. *Lavori su ordinazione valutabili in base ai corrispettivi e non ai costi (IAS 11)*

Il Codice Civile permette la valutazione in base al costo o ai corrispettivi. Lo IAS 11.11 richiede la valutazione in base alla percentuale di completamento, la quale deve ritenersi realizzata negli esercizi successivi nella misura in cui è realizzata tramite accettazione delle opere o riconoscimento dello Stato Avanzamento Lavori (SAL) da parte del committente.

3. *TFR valutabile non in base all'art. 2120 Cod. Civ. bensì in base a IAS 19*

Il TFR calcolato in base all'art. 2120 del Codice Civile rappresenta la sommatoria di n posizioni debitorie individuali nei confronti dei dipendenti. Nel contesto di IAS 19, la passività è misurata con criteri attuariali; ciò non permette di monitorare attendibilmente le differenze positive o negative delle n posizioni debitorie individuali originarie. L'analogia più evidente è con un fondo pensione che sicuramente misura la riserva matematica necessaria per soddisfare i benefici promessi dal piano pensionistico, ma non è scomponibile in n benefici individuali. Per le stesse ragioni, la disciplina del realizzo dell'eventuale differenza positiva alla data di passaggio ai principi contabili IFRS derivante dalla riduzione dell'importo calcolato ai sensi dell'art. 2120 ed iscritto nel bilancio tradizionale italiano in base ai precedenti principi contabili, dovrebbe basarsi sul monitoraggio nel tempo della passività vista nel suo complesso (ossia come la passività di un *unico* piano pensionistico e non come la sommatoria di n piani individuali). Essa deve, pertanto, ritenersi realizzata nei limiti dell'eccedenza (al netto dell'onere fiscale) della passività misurata negli esercizi successivi secondo IAS 19 rispetto alla passività determinata in base all'art. 2120 del Codice Civile nel medesimo esercizio.

Di seguito un esempio di applicazione della regola enunciata.

	<i>Al 1 gennaio 200X</i>	<i>Al 31 dicembre 200X</i>
<i>TFR ex art. 2120 del Codice Civile</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>
<i>TFR ex IAS 19</i>	<i>900</i>	<i>1.050</i>
<i>Differenza positiva lorda</i>	<i>100</i>	<i>50</i>
<i>Onere fiscale</i>	<i>(30)</i>	<i>(15)</i>
<i>Differenza positiva netta</i>	<i>70</i>	<i>35</i>

La differenza positiva risulta realizzata (liberata) per 35. Infatti, il modello contabile ex IAS 19 genera accantonamenti a carico del conto economico degli esercizi successivi che riducono progressivamente la differenza positiva inizialmente rilevata alla data di passaggio ai principi contabili IFRS.

4. Valutazione al fair value al netto dei costi di vendita delle attività biologiche e dei prodotti agricoli (IAS 41)

La differenza positiva non costituisce utile realizzato fino alla vendita delle attività biologiche e dei prodotti agricoli. Una riduzione della differenza positiva può aversi nei successivi esercizi non solo per la riduzione del *fair value*, ma anche per il passaggio dal metodo del *fair value* al metodo del costo per sopraggiunta inattendibilità del primo (ipotesi, peraltro, rara nel sistema IAS).

5. Valutazione al fair value degli investimenti immobiliari (IAS 40.33)

L'adozione del modello di *fair value* per gli investimenti immobiliari è ammesso dal principio IAS 40 in alternativa al metodo del costo. Gli investimenti immobiliari valutati al *fair value* non sono sottoposti ad ammortamento. La riduzione della riserva deriva esclusivamente dalla svalutazione o dal realizzo delle attività.

5.4.4 ALTRI MODELLI CONTABILI IFRS CHE DETERMINANO VARIAZIONI DA RILEVARE NELLO STATO PATRIMONIALE DI APERTURA DEL PRIMO BILANCIO D'ESERCIZIO REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI IFRS

Poiché l'art. 7, comma 7 del Decreto ha una funzione residuale, cioè quella di disciplinare tutte le variazioni di patrimonio netto diverse da quelle indicate nei commi precedenti da 1 a 6 dello stesso art. 7, si precisa che la riserva indisponibile prevista dal predetto comma 7 accoglie anche le variazioni sorte per effetto dell'introduzione di modelli contabili IFRS assenti nel previgente sistema dei principi contabili italiani.

A mero titolo esemplificativo:

- iscrizione nel patrimonio netto dello stato patrimoniale di apertura del *fair value* dei piani di stock option e simili – IFRS 2;
- utili e perdite attuariali rilevati nel patrimonio netto dello stato patrimoniale di apertura – IAS 19;
- strumenti finanziari combinati – IAS 32 – separazione nel patrimonio netto dello stato patrimoniale di apertura della componente “equity”;
- ripristino del valore di avviamento dovuto allo storno della quota di ammortamento rilevata nell'ultimo bilancio redatto secondo i principi contabili italiani – IFRS 3;
- utilizzo del *fair value* quale “deemed cost” (sostituto del costo) per gli investimenti in società controllate, collegate e JV ai fini della redazione dello stato patrimoniale di apertura alla data di transizione ai principi IFRS.

Si segnala, inoltre, che il Decreto non fornisce indicazioni sulla disciplina della movimentazione delle riserve di cui all'art. 6 per effetto dell'applicazione nel regime IFRS (post transizione) dei seguenti modelli contabili:

- iscrizione nel patrimonio netto del fair value dei piani di stock option e simili (equity settled) IFRS 2;
- utili e perdite attuariali rilevati nel patrimonio netto – IAS 19;
- strumenti finanziari combinati: rilevazione nel patrimonio netto della componente “equity” – IAS 32;
- rettifica delle informazioni comparative – IAS 8.22 e IAS 8.42, IFRS 3.62.

6. CONSIDERAZIONI DELLE AUTORITÀ (BANCA D'ITALIA, CONSOB, ISVAP)

Come accennato nella premessa del presente documento le Autorità, pur non esprimendo su di esso un parere negativo, hanno richiesto la pubblicazione di loro considerazioni formulate sul tema relativo alla distribuzione di utili.

Si riportano le considerazioni espresse dalla Banca d'Italia con lettera del 5 ottobre 2009, dalla CONSOB con lettera del 30 settembre 2009 e dall'ISVAP con lettera del 5 ottobre 2009

omissis “Al riguardo, si prende atto delle modifiche apportate dall'OIC alla “Guida”, volte a focalizzarne il contenuto su aspetti riguardanti la gestione contabile delle regole sulla distribuzione di utili e riserve, piuttosto che su profili di interpretazione giuridica controversi, quale ad esempio il regime di distribuibilità di alcune tipologie di utili non esplicitamente menzionate nel decreto.

Si conferma inoltre l'importanza dell'adozione di regole, linee interpretative e comportamenti orientati alla massima prudenza nella trattazione delle tematiche relative alla distribuzione degli utili – e, più in generale, delle regole di governance che incidono sulla determinazione del patrimonio netto e sulla remunerazione degli azionisti. Ciò anche a seguito degli insegnamenti che si possono trarre dalla recente crisi dei mercati finanziari.

A tale proposito” *ogni singola Autorità* “ritiene opportuno far nuovamente presente che a suo avviso, in assenza di specifiche disposizioni di legge, la distribuibilità di utili non esplicitamente menzionati nel d.lgs. 38/2005 deve ricondursi ai principi generali stabiliti dall'art. 6 del d.lgs. 38/2005. Tale articolo individua due categorie di plusvalenze da fair value iscritte nel conto economico: quelle “distribuibili”, espressamente richiamate dalla norma (portafoglio di negoziazione, operatività in cambi e di copertura), e quelle “non distribuibili” (ivi incluse quelle connesse con l'utilizzo della Fair Value Option), costituite da tutte le altre plusvalenze le quali possono essere distribuite solo quando sono realizzate.

Considerata la delicatezza del tema relativo alla distribuzione degli utili, specie nell'attuale contesto di crisi,” *ogni singola Autorità* “ritiene opportuno che le osservazioni formulate nella presente lettera, condivise con” *le altre Autorità* “vengano rese pubbliche unitamente alla Guida.”